

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. II

n. 19

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori ROCCHI e MANCUSO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1993

Modifica dell'articolo 113 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi profonda dell'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari è stata definitivamente confermata da quanto avvenuto pochi giorni fa alla Camera dei deputati; a parere dei presentatori della presente proposta di modificazione del Regolamento del Senato, ancora una volta un istituto nato per garantire l'immunità della funzione del parlamentare nei confronti del potere esecutivo o giudiziario è stato trasformato in garanzia di impunità.

Anche i sottoscritti si sono fatti promotori, all'inizio di questa legislatura, di disegni di legge volti a modificare radicalmente il complesso di istituti che compongono il sistema delle immunità previste dall'articolo 68 della Costituzione; ma questa discussione è tuttora in corso e, d'altronde, non è certamente questo l'am-

bito nel quale avanzare critiche sull'andamento del dibattito e sui risultati che sta producendo.

È comunque vero che i recenti fatti non permettono, anche di fronte alle reazioni di una opinione pubblica che ha mostrato la propria indignazione a voce molto alta, di attendere l'esito di un *iter* parlamentare che rischia di essere ancora molto lungo.

I sottoscritti ritengono pertanto che con la presente proposta di modificare il comma 3 dell'articolo 113 del Regolamento del Senato — prevedendo esplicitamente lo scrutinio palese solo nei casi di domande di autorizzazione a procedere, pur mantenendo lo scrutinio segreto per tutte le altre votazioni riguardanti persone — sia possibile dare al Paese una prima — anche se limitata — risposta alla forte esigenza di trasparenza e responsabilità.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

—
Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«3. Sono effettuate a scrutinio segreto le elezioni mediante schede e le votazioni comunque riguardanti persone, tranne nei casi di domande di autorizzazione a procedere, che sono in ogni caso votate con scrutinio palese».